



FIGC | LND | Divisione Calcio a 5
Viale Tiziano, 25 - 00196 Roma
Tel. 06.98876993
P.IVA 06164791003 | www.divisionecalciociao5.it
calcio5.gare@lnd.it
segreteria generale@pec.divisionecalciociao5.it



Stagione Sportiva 2024/2025 Comunicato Ufficiale N. 242

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE

4. Giustizia Sportiva

4.1 Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, Avv. Massimiliano De Renzis, nella seduta del 15.11.2024, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

4.1.1 Campionato Nazionale Serie B Maschile

GARA DEL 19/10/2024: ASD REAL CAROVIGNO – ASD ARADEO Reclamo proposto da: ASD Real Carovigno

Il Giudice Sportivo;

esaminato il reclamo proposto dalla Società A.S.D. REAL CAROVIGNO avverso l'esito della gara in oggetto osserva:

Con il gravame in esame la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall'art 10 comma 6 lett. a del C.G.S., per aver schierato nell'incontro di che trattasi il calciatore MACAOLO BRUNO (nato il 21/07/1991), in posizione irregolare in quanto squalificato.

Sostiene la reclamante che il calciatore suddetto non poteva prendere parte alla gara in quanto gravato da squalifica, secondo quanto riportato dal Comunicato Ufficiale n. 812 del 23/03/2024, al cui interno risultano inflitte al medesimo calciatore n. 2 gare di squalifica per una espulsione rimediata nel corso della gara di semifinale di Fase Finale Vincenti Coppa Italia Regionale Maschile - Final Four, ultima gara disputata in quella competizione.

Aggiunge la reclamante che le sanzioni residue comminate "nell'ambito della Coppa Italia organizzata dalla Divisione Nazionale Calcio A 5" devono essere scontate nel campionato successivo in forza di quanto disposto dall'art.21 CGS, che ne detta espressamente le modalità proprio al fine di evitare la violazione del principio di afflittività della sanzione, e che per tale motivo ha previsto espressamente nell'ambito del calcio a 5 il "cambio" di competizione ove scontare la sanzione.

Sulla scorta di quanto sopra indicato, la reclamante chiedeva la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-6.

Con le memorie depositate nei termini la società convenuta controdeduceva che il calciatore si trovava in posizione regolare in quanto essendo ancora tesserato per la A.S.D. Aradeo che nella corrente stagione sportiva disputa il campionato di Serie B dovrà scontare detta squalifica in occasione delle gare di Coppa Italia Serie B.



Il ricorso è infondato e va respinto.

Preliminarmente si deve evidenziare come la ricostruzione operata dalla ricorrente circa la disciplina che regola l'esecuzione delle sanzioni di squalifica dei calciatori sia errata.

Ai sensi dell'art.19 commi 4 e 6- del Codice di Giustizia Sportiva:

"4. Le sanzioni di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), e), inflitte dagli organi di giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali, si scontano nelle rispettive competizioni. A tal fine le competizioni di Coppa Italia si considerano tra loro distinte in ragione delle diverse Leghe organizzatrici delle singole manifestazioni.

.... omissis ...

6. Le medesime sanzioni inflitte in relazione a gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle Coppe Regioni si scontano nelle gare dell'attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia e dalle Coppe Regioni., che hanno cambiato attività ai sensi dell'art. 118, N.O.I.F., scontano le rispettive squalifiche, anche per il solo residuo, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova attività."

Al seguente art.21 comma 6 è specificato che *"Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive"* mentre il comma 7 dispone che *"Fatto salvo quanto previsto al comma 10, qualora il calciatore nei cui confronti è stata inflitta la sanzione della squalifica abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l'attività giovanile e scolastica, del campionato Primavera, Trofeo Berretti o Juniores, la squalifica viene scontata, in deroga al comma 2, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza, ferma la distinzione di cui all'art. 19, commi 4 e 6. La distinzione di cui all'art. 19, comma 4, ultima parte, non sussiste nel caso in cui nella successiva stagione sportiva non sia possibile scontare le sanzioni nella medesima Coppa Italia in relazione alla quale sono state inflitte."*

All'interno di questi articoli viene codificato il cd. principio di distinzione (o principio di omogeneità) delle competizioni secondo cui la squalifica deve essere scontata nella categoria e competizione nella quale il tesserato ha posto in essere il comportamento sanzionato e non è possibile espiare sanzioni in una competizione diversa da quella nella quale le stesse sono state irrogate, che viene ritenuto prevalente dalla giurisprudenza sportiva.

A tale scopo è doveroso richiamare una decisione del Collegio di Garanzia dello Sport Coni (Decisione n. 11 Anno 2023), intervenuta anche in funzione nomofilattica, che ha ribadito tale principio precisando che: *"Costituisce, infatti, regola generale in materia di esecuzione delle sanzioni di squalifica dal campo, più volte ribadita da questo Collegio (decisioni nn. 35/2017, 20/2020 e 21/2020), quella del principio di omogeneità rinvenibile nell'art. 21, comma 2, CGS FIGC, a mente del quale: "Il calciatore sanzionato con la squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento, salvo quanto previsto ai commi 6 e 7". L'altro principio*



regolatore della materia è quello della perpetuatio sanzionatoria, rinvenibile nella disposizione di cui all'art. 21, comma 6, CGS FIGC, secondo cui il calciatore deve sempre scontare la sanzione, anche laddove siano intervenuti fatti che hanno modificato il suo status (i.e. cambio società o disciplina o categoria di appartenenza) e che rendano di fatto impossibile l'applicazione del principio di omogeneità (art. 21, comma 7, CGS FIGC). **Ebbene, la concorrenza di tali principi è stata risolta nel senso di ritenere il principio di afflittività sussidiario rispetto a quello di omogeneità che deve sempre prevalere**, se non quando sia oggettivamente o soggettivamente impossibile rispettarlo, tant'è che questa stessa Sezione ha non di meno affermato che "i principi fondamentali, in tema di esecuzione della sanzione, sono il principio dell'effettività, che impone che quest'ultima sia scontata, ed il principio della omogeneità, per il quale la squalifica deve essere scontata nella categoria e competizione nella quale il tesserato ha posto in essere il comportamento sanzionato" (dec. n. 20/2020). Nella specie, non essendosi verificate le condizioni per l'applicazione della disciplina derogatoria, non vi erano elementi ostativi alla corretta applicazione della menzionata regola generale."

Nel caso di specie non si ravvisano le condizioni per l'applicazione della disciplina derogatoria invocata dalla reclamante laddove l'art.21 del C.G.S al comma 7 espressamente statuisce che "La distinzione di cui all'art. 19, comma 4, **ultima parte**, non sussiste nel caso in cui nella successiva stagione sportiva non sia possibile scontare le sanzioni nella medesima Coppa Italia in relazione alla quale sono state inflitte"

Per tale motivo il calciatore di che trattasi, contrariamente a quanto asserito nel reclamo, dovrà scontare le giornate di squalifica pregressa nelle prime gare di Coppa Italia che saranno disputate dalla propria squadra di appartenenza, con la conseguenza che lo stesso ha preso parte all'incontro del 19/10/2024 in posizione regolare.

P.Q.M.

a scioglimento della riserva di cui al C.U N° 143 del 23/10/2024 decide:

- a) di respingere il ricorso omologando il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell'incontro A.S.D. REAL CAROVIGNO - A.S.D. ARADEO 5 - 10;
- b) la tassa di reclamo viene addebitata.

**Il Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque
(Avv. Massimiliano De Renzis)**

Publicato in Roma ed affisso all'albo della Divisione Calcio a Cinque il 15/11/2024.

IL SEGRETARIO
Fabrizio Di Felice

IL PRESIDENTE
Stefano Castiglia